



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI
DI PARTECIPAZIONE
DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20 luglio 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 24.07.2017 al giorno 07.08.2017, divenuta esecutiva il giorno 03.08.2017

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 08.08.2017 al 22.08.2017

Data di entrata in vigore: 23.08.2017



INDICE

Art. 1	ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI, FINALITÀ E FUNZIONI	3
Art. 2	INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	3
Art. 3	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE	3
Art. 4	DESIGNAZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 5	ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	4
Art. 6	ELEZIONE, DURATA IN CARICA E RINNOVO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 7	CANDIDATURE E AUTOCANDIDATURE	5
Art. 8	FORMAZIONE DELLA LISTA UNICA	5
Art. 9	RIPRODUZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE	5
Art. 10	ALLESTIMENTO DELLA SALA ELETTORALE	5
Art. 11	COSTITUZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA SESSIONE	6
Art. 12	DURATA E UBICAZIONE DELLA SESSIONE DI VOTO	6
Art. 13	MODALITÀ DELL'ESPRESSIONE DI VOTO	6
Art. 14	CHIUSURA DELLA VOTAZIONE, SCRUTINIO	7
Art. 15	VALIDITÀ DELLA SESSIONE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	7
Art. 16	NOMINA DELLA COMMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	7
Art. 17	INCARICHI NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE	8
Art. 18	SURROGHE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE	8
Art. 19	MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE	8
Art. 20	PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ	9
Art. 21	AUTOFINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE	9
Art. 22	RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE	9
Art. 23	SOSPENSIONE O SCIoglIMENTO D'AUTORITÀ DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE	10
Art. 24	INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE	10
Art. 25	COMUNICAZIONI DEGLI ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
Art. 26	RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE	10
Art. 27	ASSEMBLEA DELLA FRAZIONE O DEL QUARTIERE	11
Art. 28	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	11
Art. 29	ENTRATA IN VIGORE	11
Art. 30	NORME TRANSITORIE E FINALI	11



Art. 1 ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI, FINALITÀ E FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale, l'Amministrazione Comunale istituisce apposite Commissioni di frazione per le frazioni di Monte e Villabella, e per i quartieri individuati dal presente Regolamento.
2. L'istituzione delle Commissioni di Partecipazione di frazione o quartiere ha per obiettivo l'attuazione dei principi di decentramento previsti dallo Statuto Comunale, nonché l'allargamento della partecipazione all'azione amministrativa dell'Ente Locale.
3. Le Commissioni di Partecipazione operano per fini civili, sociali e culturali e solidali per il soddisfacimento degli interessi collettivi della frazione o del quartiere e nello spirito di reciproca collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, le Commissioni di Partecipazione svolgono un ruolo propositivo e consultivo e, in particolare, possono:
 - a. recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita della frazione o del quartiere e, a tal fine, organizzare iniziative e manifestazioni a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo;
 - b. recuperare e riutilizzare spazi e luoghi di interesse collettivo anche mediante piccoli interventi pubblici per migliorare il decoro della frazione o del quartiere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - c. organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone della frazione o del quartiere allo scopo di discutere problematiche comuni o di raccogliere pareri su questioni particolari;
 - d. promuovere studi e analisi, nonché formulare all'Amministrazione proposte di miglioramento dell'azione amministrativa;
 - e. favorire e sviluppare il volontariato e sottoporre all'Amministrazione Comunale l'opportunità di stringere accordi con associazioni e gruppi volontari per la realizzazione di interventi nel campo sociale, culturale e ambientale;
 - f. predisporre programmi di recupero di edifici e opere pubbliche presenti sul territorio della frazione o del quartiere;
 - g. esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI

1. Il territorio delle frazioni e dei quartieri per le quali sono istituite apposite Commissioni di Partecipazione è ridefinito e ridefinito come specificato nell'allegato elenco viario.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce i tratti peculiari delle comunità di Monte e Villabella, così come essi sono venuti storicamente e amministrativamente determinandosi rispetto al contesto urbano della città.
3. L'Amministrazione Comunale individua e riconosce i seguenti quartieri: Mazzucchetto, Fogliabella
4. L'individuazione di ulteriori quartieri urbani, oltre a quelli indicati nel precedente comma 3, è effettuata mediante modifica o integrazione del comma medesimo.

Art. 3 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Le Commissioni di Partecipazione delle frazioni e dei quartieri sono composte da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente.



Art. 4 DESIGNAZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. I membri delle Commissioni di Partecipazione sono designati mediante elezione diretta dai residenti nel territorio della frazione o del quartiere.
2. La nomina dei membri designati mediante elezione diretta è di competenza del Consiglio Comunale, il quale ratifica con proprio atto deliberativo la volontà dei residenti nel territorio della frazione o del quartiere.

Art. 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di voto per l'elezione delle Commissioni di Partecipazione le persone residenti nelle rispettive frazioni o nei rispettivi quartieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.
2. Possono essere eletti membri delle Commissioni di Partecipazione i maggiorenni residenti nelle rispettive frazioni o nei rispettivi quartieri, i quali risultino regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Non sono eleggibili quali membri delle Commissioni di Partecipazione il Sindaco, gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali in carica. Ai membri delle Commissioni si applicano le norme di incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione dei Consiglieri Comunali.
4. I Servizi Demografici del Comune provvedono a stilare e ad aggiornare periodicamente gli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Art. 6 ELEZIONE, DURATA IN CARICA E RINNOVO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. L'elezione delle Commissioni di Partecipazione di frazione e di quartiere avviene mediante consultazione popolare da svolgersi, di norma, entro sei mesi dall'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, e da indire con decreto del Sindaco almeno 45 giorni prima della data delle votazioni. Il decreto è:
 - o pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale del Comune;
 - o affisso nei luoghi dell'ambito territoriale delle frazioni e dei quartieri interessati.
2. Il Sindaco, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la sessione di votazione, invia al domicilio di ciascuna famiglia interessata alle operazioni di voto una comunicazione scritta contenente nel dettaglio la precisazione del luogo, del giorno, della fascia oraria e delle modalità di svolgimento delle votazioni.
3. I Servizi Demografici predispongono l'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna frazione e quartiere. Ogni elenco deve essere depositato presso il seggio elettorale di riferimento. Di tale deposito deve essere data notizia nella comunicazione di cui al precedente secondo comma.
4. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale, le Commissioni di Partecipazione di frazione o di quartiere hanno la stessa durata del Consiglio Comunale.
5. Entro i trenta giorni successivi allo scioglimento di una Commissione di Partecipazione, per cause diverse dalla cessazione del Consiglio Comunale, il Sindaco può avviare la procedura per il rinnovo secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 7 CANDIDATURE E AUTOCANDIDATURE



1. I cittadini maggiorenni residenti nelle frazioni o nei quartieri interessati dalla consultazione popolare e regolarmente iscritti alle liste elettorali del Comune possono avanzare candidature e autocandidature.
2. Le proposte di candidatura e autocandidatura possono essere presentate al dirigente dei Servizi Demografici o funzionario suo delegato in orari di volta in volta definiti e resi noti, a decorrere dal quarantacinquesimo e sino al decimo giorno antecedente la data fissata per la votazione.
3. Le proposte di candidatura, così come le autocandidature, devono essere avanzate su base esclusivamente individuale e devono essere sottoscritte dai candidati con firma autenticata ai sensi di legge.
4. È stabilito un numero minimo di candidati necessario per dare luogo allo svolgimento delle sessioni di votazione; tale numero minimo deve essere di almeno otto nominativi, sia per le Commissioni di Partecipazione delle frazioni che per le Commissioni di Partecipazione di quartiere.

Art. 8 FORMAZIONE DELLA LISTA UNICA

1. Le candidature vanno a confluire in una lista unica, essendo in ogni caso esclusa la formazione di liste separate, siano esse costituite su base di appartenenza politica, associativa, categoriale, familiare o amicale.
2. Entro il quinto giorno antecedente lo svolgimento della seduta di votazione, il dirigente dei Servizi Demografici assistito dal capo ufficio dei Servizi medesimi, dispone formalmente la chiusura della lista unica dei candidati e verifica che essa soddisfi le condizioni (del numero minimo di candidati) di cui al comma 4 del precedente art. 7 e, nel caso dette condizioni siano soddisfatte, provvede immediatamente:
 - o a pubblicarla all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
 - o a trasmetterne copia alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consiliari.
3. Qualora, in una o più commissioni, il numero minimo dei candidati non sia raggiunto, il Sindaco dispone, per tali commissioni, con proprio provvedimento la sospensione della consultazione elettorale nonché, sentita la competente commissione consiliare, il suo eventuale rinvio a data da stabilirsi, e provvede immediatamente:
 - o a pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
 - o a trasmetterne copia alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consiliari.

Art. 9 RIPRODUZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

1. Il Sindaco provvede affinché la lista dei candidati sia riprodotta in forma di manifesto o di locandina da affiggere tempestivamente, prima dell'apertura della sessione di voto, in prossimità e all'interno dei luoghi destinati allo svolgimento della stessa.
2. La lista dei candidati, corredata di apposito riquadro a fianco di ciascun nominativo, viene riprodotta sotto forma di scheda elettorale in un numero di copie pari almeno a quello degli aventi diritto al voto.
3. Le schede elettorali sono attribuite, con non più di ventiquattro ore di anticipo sull'ora stabilita per l'inizio della sessione di voto, al dirigente dei Servizi Demografici o a un funzionario suo delegato, il quale provvede a vidimarle e a custodirle sino al momento dell'apertura della sessione medesima.

Art. 10 ALLESTIMENTO DELLA SALA ELETTORALE

1. Un dipendente designato dall'Amministrazione Comunale provvede, il giorno antecedente rispetto a quello stabilito per la votazione, a sistemare nel luogo indicato per lo svolgimento della votazione stessa un'urna atta a raccogliere le schede votate; tale urna deve essere sigillata prima dell'inizio della votazione.
2. Il dipendente provvede inoltre a sistemare nello stesso luogo:
 - o un ambiente protetto ove sia possibile esercitare il diritto di voto con la necessaria riservatezza;



- o un tavolo e tutti i materiali necessari per i lavori dell'Ufficio di Presidenza della sessione.

Art. 11 COSTITUZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA SESSIONE

1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, il Sindaco o un Assessore suo delegato, un Consigliere Comunale indicato dall'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza del capigruppo, un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale, su proposta del dirigente dei Servizi Demografici, fra i dipendenti di ruolo inquadrati almeno nella categoria professionale C, si costituiscono nell'Ufficio di Presidenza della sessione di voto. Il dipendente così designato svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato.
3. Nei casi in cui non sia possibile assicurare la presenza dell'Assessore, il seggio sarà costituito da due Consiglieri (oltre al dipendente come designato al comma 1), e le funzioni di Presidente saranno assegnate dal Sindaco al Consigliere più anziano di età.
4. Verificata la regolarità dell'elenco degli aventi diritto al voto, della lista dei candidati, delle schede elettorali consegnate dal dirigente dei Servizi Demografici o suo delegato al componente del seggio che assumerà le funzioni di Presidente, nonché dell'arredamento della sala di votazione, il Presidente dell'Ufficio dichiara aperta la sessione.

Art. 12 DURATA E UBICAZIONE DELLA SESSIONE DI VOTO

1. Le sessioni di voto si svolgono, di norma, nei giorni prefestivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00, sia per quanto riguarda le Commissioni di Partecipazione di frazione che per quanto riguarda le Commissioni di Partecipazione di quartiere.
2. Le sessioni di voto per le Commissioni di Partecipazione di frazione si svolgono in luoghi siti nel territorio della frazione interessata.
3. Le sessioni di voto per le Commissioni di Partecipazione di quartiere si svolgono in luoghi siti nel territorio urbano.

Art. 13 MODALITÀ DELL'ESPRESSIONE DI VOTO

1. Il diritto di voto è esercitato per auto presentazione degli elettori, a ciascuno dei quali viene consegnata una scheda elettorale validata, previa esibizione di un documento di riconoscimento.
2. Ogni elettore può esprimere un massimo di quattro preferenze, apponendo una crocetta o una barra sul riquadro posto a fianco dei candidati prescelti.
3. L'elettore che dichiara di aver errato nell'espressione del voto ha diritto di ottenere la sostituzione della scheda; le schede sostituite devono essere annullate, segnalate in un apposito spazio del verbale delle operazioni e allegate agli atti delle votazioni.
4. Dopo aver votato, l'elettore introduce la scheda nell'urna e si allontana dal luogo della votazione; il suo nominativo viene depennato dall'elenco degli aventi diritto. Tale depennamento dovrà essere siglato dal componente del seggio che vi ha provveduto.
5. Il seggio elettorale attiverà tutte le misure possibili per garantire l'espressione del voto degli elettori con disabilità, riportando nel verbale delle operazioni le modalità utilizzate.



Art. 14 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE, SCRUTINIO

1. All'ora stabilita, il Presidente dichiara chiusa la votazione e apre le operazioni di scrutinio, alle quali possono assistere i presenti in sala.
2. Le operazioni di scrutinio, così come le operazioni di voto, devono essere regolarmente verbalizzate su apposito registro, sottoscritto dal Presidente, dai componenti del seggio e dal segretario verbalizzante.
3. Il verbale viene immediatamente trasmesso ai Servizi Demografici che provvedono ad elaborare gli esiti delle operazioni di voto.

Art.15 VALIDITÀ DELLA SESSIONE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. La sessione è ritenuta valida qualora abbia partecipato al voto almeno il venticinque per cento più uno degli aventi diritto.
 - a. Entro le quarantotto ore successive alla chiusura della sessione, sulla scorta del verbale di scrutinio, il Sindaco proclama i risultati del voto, specificando preliminarmente se la sessione debba o non debba ritenersi valida e, nel caso di validità, indicando:
 - o I nominativi dei primi cinque votati nonché il numero di preferenze ottenute di ciascuno di essi, per le Commissioni di Partecipazione;
 - o Il nominativo di colui che risulta eletto Presidente della Commissione di Partecipazione ai sensi del successivo comma 3.
 3. Il Presidente della Commissione di Partecipazione è designato per l'elezione diretta nella persona del candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati, fra costoro risulta eletto Presidente il più anziano di età. Lo stesso criterio è utilizzato in ogni caso di parità tra candidati.
 4. Il Sindaco provvede a far compilare una graduatoria dei candidati in ordine decrescente al numero di preferenze ottenute, la quale costituisce riserva per eventuali surroghe da operarsi in conseguenza di dimissioni o di intervenuta indisponibilità di qualcuno degli eletti.
 5. Il Sindaco provvede a far pubblicare i risultati del voto all'Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale del Comune; a darne tempestiva comunicazione ai Capigruppo Consiliari; a diramare notizia mediante pubblica affissione di manifesti nei luoghi pubblici dell'ambito territoriale delle frazioni o dei quartieri interessati.

Art.16 NOMINA DELLA COMMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I membri delle Commissioni di Partecipazione sono nominati dal Consiglio Comunale.
2. Entro trenta giorni dallo svolgimento della sessione di voto, il Sindaco provvede a convocare il Consiglio Comunale per gli adempimenti di cui al precedente comma 1.
3. Il Consiglio Comunale nomina con proprio atto deliberativo i membri designati dalla votazione, e approva contestualmente la graduatoria delle riserve di cui al comma 4 del precedente art. 15, comprendendo in essa i candidati che abbiano ottenuto almeno un voto.

Art.17 INCARICHI NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE

1. Le Commissioni di Partecipazione possono attribuire ad uno dei membri l'incarico di Vice Presidente.



2. Nel caso in cui le Commissioni non provvedano formalmente all'attribuzione dell'incarico di cui al precedente comma 1, le funzioni di Vice Presidente si intendono attribuite a chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, al più anziano per età, dei rimanenti eletti.
3. Nei casi di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal membro che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità al più anziano per età fra i presenti al momento della seduta

Art. 18 SURROGHE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1. Qualora si verifichi, per dimissioni o per altra causa di definitiva indisponibilità, la vacanza del membro che esercita le funzioni di Presidente di una Commissione di Partecipazione, dette funzioni vengono svolte sino a scadenza del mandato della Commissione medesima dal Vice Presidente, individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente art. 17.
2. Il posto lasciato vacante da un membro di una Commissione di Partecipazione, viene occupato dal primo posizionato nella graduatoria dei non eletti o, nel caso di sua indisponibilità, dal secondo, e così a scalare sino ad esaurimento della graduatoria medesima.
3. In tutti i casi di vacanza e di relativa surroga, fatti salvi i meccanismi di individuazione del nuovo Presidente disciplinati dal comma 1, l'attribuzione di nuovo incarichi all'interno della Commissione di Partecipazione avviene secondo le identiche modalità di cui al precedente articolo 17.
4. Tutte le variazioni nella composizione di una Commissione di Partecipazione devono essere tempestivamente comunicate al Sindaco, il quale provvede a darne notizia ai Capigruppo Consiliari.

Art. 19 MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

1. L'Amministrazione Comunale concorre, nei limiti delle disponibilità, alle spese necessarie per il funzionamento ordinario delle Commissioni di Partecipazione.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione, quali sedi delle Commissioni di Partecipazione di Monte e Villabella, locali ubicati nel territorio delle rispettive frazioni.
3. Le Commissioni di Partecipazione hanno sede nel territorio urbano, in locali di proprietà comunale, se esistenti nell'ambito territoriale del quartiere/frazione, ove non presenti l'Amministrazione Comunale metterà comunque a disposizione adeguati locali con ubicazione in altra zona del Comune.
4. Per le attività d'informazione e pubblicizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà rendere disponibile, tramite gli uffici comunali, l'accesso al sito istituzionale dell'Ente.
5. L'Amministrazione Comunale potrà, altresì, disporre eventuali finanziamenti su specifici progetti inseriti nel programma annuale di cui al successivo art. 20.
6. I progetti di cui al precedente comma, dovranno essere formalmente presentati al Sindaco e preventivamente approvati dalla Giunta Comunale, la quale, in caso di concessione del finanziamento, demanderà agli uffici comunali di volta in volta coinvolti gli atti gestionali intesi all'erogazione del contributo, che avverrà con le modalità di cui all'art. 4 comma 5 del vigente *Regolamento comunale per la concessione di patrocinii, di contributi e di altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati.*

Art. 20 PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ

1. Le Commissioni di Partecipazione, di norma entro il 15 di ottobre, presentano al Sindaco un programma di attività nel quale devono essere indicate a livello generale tutte le iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo o comunque volte in generale al miglioramento delle condizioni di vita del quartiere,



anche sotto il profilo del decoro urbano e della tutela del verde, che ogni Commissione di Partecipazione intende promuovere in favore delle collettività rappresentate, e che dovranno essere tradotte, ai fini dell'assegnazione dell'eventuale contributo, negli specifici progetti di cui al precedente articolo 19 comma 5.

2. Nel programma di attività devono essere, altresì, indicate le spese presunte nonché le ipotesi di eventuali entrate, nel caso di manifestazioni a pagamento o a offerta, o nel caso di manifestazioni sponsorizzate o finanziate in forme affini.

3. Il Sindaco provvede a trasmettere tempestivamente il programma di attività presentato dalle Commissioni di Partecipazione al Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari per le valutazioni in ordine agli eventuali stanziamenti di spesa da prevedere nel bilancio di previsione.

4. La mancata presentazione del programma di attività di cui al presente atto determina l'esclusione dall'erogazione di contributi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 AUTOFINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Le Commissioni di Partecipazione hanno facoltà di procurarsi risorse aggiuntive, rispetto agli eventuali contributi per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 19 comma 5, mediante sottoscrizioni indette fra i cittadini residenti nel proprio territorio.

2. Della provenienza e dell'utilizzo di tali risorse deve essere fornita dettagliata e documentata informazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 22 RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE

1. Entro il trentuno gennaio di ogni anno, le Commissioni di Partecipazione devono presentare al Sindaco una relazione in merito alle attività svolte nell'anno solare precedente.

2. La relazione deve contenere dettagliata e documentata informazione circa le spese sostenute e gli eventuali introiti relativamente alle iniziative diverse dai progetti finanziati dall'Amministrazione e rendicontati ai sensi dell'art. 19 comma 6.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il Sindaco sottopone la relazione all'esame della Giunta Comunale, la quale può richiedere per iscritto alla Commissione di Partecipazione tutti i chiarimenti ritenuti opportuni.

4. Entro dieci giorni dalla richiesta della Giunta Comunale, le Commissioni di Partecipazione sono tenute a fornire per iscritto i chiarimenti richiesti; il Sindaco provvede a comunicarli tempestivamente al Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari i quali valuteranno la necessità e/o l'opportunità di eventuali atti d'indirizzo da parte del Consiglio Comunale relativamente agli esiti dei chiarimenti forniti.

Art. 23 SOSPENSIONE O SCIoglIMENTO D'AUTORITÀ DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle Commissioni di Partecipazione degli adempimenti previsti ai precedenti artt. 21 comma 2 e 22, il Consiglio Comunale può decretare, su proposta del Sindaco, la sospensione temporanea per un periodo massimo di trenta giorni o lo scioglimento d'autorità delle Commissioni medesime.

2. Il Sindaco può inoltre proporre al Consiglio Comunale lo scioglimento d'autorità di una Commissione di Partecipazione qualora sussista fondato sospetto di gravi irregolarità commesse, collegialmente o individualmente, da uno o più membri.



3. Il Consiglio Comunale deve esaurientemente motivare l'atto di scioglimento, avviando contestualmente le procedure per l'elezione della nuova Commissione di Partecipazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 24 INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, dello Statuto Comunale, le Commissioni di Partecipazione possono presentare istanze, petizioni e proposte di deliberazione su argomenti di esclusivo rilievo per la frazione o il quartiere rappresentato, secondo le modalità stabilite dalla vigenti disposizioni regolamentari.

2. Le Commissioni di Partecipazione possono sollecitare il Sindaco alla convocazione di pubbliche assemblee di cittadini, su questioni di esclusivo interesse della frazione o del quartiere rappresentato.

Art. 25 COMUNICAZIONI DEGLI ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Gli Ordini del Giorno delle sedute di Consiglio Comunale recanti fra i punti di discussione eventuali argomenti di rilevante interesse per la frazione o il quartiere, sono comunicati al Presidente delle Commissioni interessate secondo le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali.

Art. 26 RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione di Partecipazione:

- o Per la redazione del programma di attività annuale di cui all'art. 20 del presente Regolamento;
- o Per la predisposizione dei progetti specifici di cui all'art. 19 comma 6 del presente Regolamento;
- o Per la formulazione dei pareri di cui all'art. 1, comma 4, lett. g, del presente Regolamento;
- o Per la discussione e la redazione della relazione annuale di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
- o Per l'assunzione di qualsiasi iniziativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Presidente convoca le riunioni mediante avviso cartaceo o telematico con almeno tre giorni di anticipo; è sua facoltà invitare alle riunioni Consiglieri Comunali o esperti nelle materie all'ordine del giorno. Le riunioni delle Commissioni di Partecipazione sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri, in seconda convocazione quando siano presenti almeno tre membri; la seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno della prima.

3. Le decisioni della Commissione di Partecipazione sono assunte a maggioranza dei presenti alle riunioni valide; in caso di parità dei voti, il voto del Presidente o del membro che ne assume le funzioni ha valore doppio.

4. Le riunioni della Commissione di Partecipazione vengono verbalizzate da uno dei membri di volta in volta designato all'occorrenza, i verbali sono conservati presso la sede della Commissione medesima.

5. Copia dei verbali è trasmessa all'Assessore competente che provvede a darne informativa alla Giunta Comunale.

6. L'ufficio segreteria generale invia comunicazione ai capigruppo consiliari dell'avvenuta trasmissione del verbale della seduta, le copie dei verbali sono accessibili ai Consiglieri Comunali che ne facciano richiesta.

Art. 27 ASSEMBLEA DELLA FRAZIONE O DEL QUARTIERE

1. Il Presidente è tenuto a riunire, almeno una volta all'anno, di norma nel periodo fra il primo novembre e il venti dicembre, l'assemblea dei cittadini residenti nelle frazioni o nei quartieri, per presentare ad essi una relazione economica e morale dell'anno di attività.



2. L'assemblea è convocata mediante pubblica affissione di manifesti nel territorio della frazione o quartiere, e mediante comunicato stampa diretti ai mezzi di informazione locali; ad essa sono invitati i Consiglieri Comunali.

Art. 28 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nel tempo vigenti.

Art. 29 ENTRATA IN VIGORE

1. A norma di quanto previsto dall'art. 108, comma 6, del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Esso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

Art. 30 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il titolo V del *Regolamento degli Istituti di Partecipazione Democratica* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 148/1992 come modificato con successiva deliberazione consiliare n. 6/1998, nonché le norme incompatibili previste in altri Regolamenti comunali.

ELENCO VIARIO

FRAZ. MONTE

P.Za M. Talice
Str. Biozzine
Str. Della Costa
Str. Quarti
Str. Roccadaglio
Str. Rocche
Str. Serra
V.Lo Del Castello
V.Lo Della Chiesa
V.Lo Dotti
V.Lo F. Dina
V.Lo G. Luffi
Via A. Ghilini
Via Alla Fontana
Via Cappelletta
Via Fontana
Via Italia
Via L. Perrone
Via S. Ambrogio
Str. Per Casale
Str. Per Monte

FRAZ. VILLABELLA

P.Za Vittorio Veneto
Str. Corpus Domini
Str. San Salvatore
Str. Stazione
Str. Valenza
Via Alessandria
Via Casale
Via Roma
Via S. Rocco
Via Stazione
Via P. Pasino
Str. Anda
Str. Villabella

MAZZUCCHETTO

Strada Bricco Oliva (numeri civici 7 e 8)
Strada Mazzucchetto Ceriana (numeri civici dal 2 al 40)
Via De Ambrogj
Via Einaudi
Via Pavese
Strada Alessandria (tratto compreso, in uscita da Valenza – direzione Alessandria, lato sinistro, tra la rotatoria e l'incrocio con via De Ambrogj – numeri civici 3, 3A, 3)

FOGLIABELLA

Via del Castagnone (numeri civici 71 e 73)
Viale Carlo Alberto dalla Chiesa
Via Pio la Torre
Via Casalegno
Via Mattarella
Strada Molinello Gazzolo (numeri civici 1 e 1A)
Via Rio delle Moglie
Via Falcone
Via Borsellino